

**REGOLAMENTO DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO
DELLA FONDAZIONE “ISTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIORE PRIME (ITS ACADEMY)”**



Sommario

| | |
|--|----|
| PREMESSA..... | 3 |
| ART. 1 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE | 4 |
| ART. 1.1 CLASSIFICAZIONE DEI MEMBRI | 4 |
| ART. 1.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE | 4 |
| ART. 1.3 MODALITA' DI CONTRIBUZIONE AL FONDO DI GESTIONE | 5 |
| ART. 1.4 QUOTE DI ADESIONE E DI ISCRIZIONE ANNUALE | 5 |
| ART. 1.5 ESCLUSIONE E RECESSO | 7 |
| ART. 1.6 MODALITA' DI VARIAZIONE DI CATEGORIA DEI SOCI | 7 |
| ART. 1.7 STATUS DI "OSSERVATORE" | 8 |
| ART. 2 – ORGANI DELLA FONDAZIONE | 8 |
| ART. 2.1 ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI | 8 |
| ART. 2.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 10 |
| ART. 2.3 PRESIDENTE | 12 |
| ART. 2.4 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO | 12 |
| ART. 2.5 REVISORE DEI CONTI | 14 |
| ART. 3 – FUNZIONI OPERATIVE..... | 14 |
| ART. 4 – LOGO E NOME DELLA FONDAZIONE | 15 |
| ART. 5 – SEDE..... | 15 |
| ART. 6 – CONTI CORRENTI DELLA FONDAZIONE | 15 |
| ART. 7 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO..... | 15 |
| ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 16 |
| ART. 9 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA | 16 |
| ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E RINVIO..... | 16 |

Regolamento di Gestione e di Funzionamento

Fondazione “Istituto Tecnologico Superiore Prime (ITS Academy)”

PREMESSA

Il seguente Regolamento contiene le norme attuative per la gestione e il funzionamento della Fondazione “Istituto Tecnologico Superiore Prime (ITS Academy)” (in seguito chiamata “La Fondazione”) con sede legale in Firenze, via Panciatichi n. 29, facente parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99.

Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale e ne costituisce ad ogni effetto parte integrante e sostanziale.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell’Unione Europea.

La Fondazione ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l’offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell’ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell’espansione dei servizi digitali negli ambiti dell’identità, dell’autenticazione, della sanità e della giustizia, all’innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell’offerta formativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell’ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;
- sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica, l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l’informazione delle loro famiglie, l’aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
- favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita;
- promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, attra-verso i patti federativi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendi-stato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;
- sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 1 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

ART. 1.1 CLASSIFICAZIONE DEI MEMBRI

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto i membri della Fondazione contribuiscono al Fondo di Dotazione e/o di Gestione e si dividono in:

- Categoria A): Fondatori
- Categoria B): Partecipanti

I Membri Fondatori e Partecipanti si suddividono in base alla propria categoria di attività nei seguenti sottogruppi:

- Sottogruppo 1) Istituti scolastici
- Sottogruppo 2) Università;
- Sottogruppo 3) Enti pubblici;
- Sottogruppo 4) Imprese;
- Sottogruppo 5) Società di Servizi;
- Sottogruppo 6) Associazioni datoriali, poli e reti, collegi, ordini professionali ed altri organismi di rappresentanza;
- Sottogruppo 7) Enti di formazione;
- Sottogruppo 8) Altri (non ricompresi nei sottogruppi precedenti).

Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscono annualmente al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Possono divenire Fondatori o Partecipanti, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti (nel caso di membri Fondatori) o dal Consiglio di Amministrazione (nel caso di membri Partecipanti), ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone che contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

I criteri ed i requisiti necessari per ottenere la qualifica di Fondatore o di Partecipante alla Fondazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che è altresì competente a decidere ogni successiva modifica in ordine agli stessi.

ART. 1.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Chi intende aderire alla Fondazione deve presentare all'Assemblea dei Partecipanti (nel caso di membri Fondatori) o al Consiglio di Amministrazione (nel caso di membri Partecipanti), una richiesta di partecipazione da inviare presso la sede legale della stessa nella quale deve indicare la categoria e il sottogruppo previsti dal precedente articolo 1.1 in relazione alla quale viene presentata la domanda.

Qualunque sia la natura della richiesta di partecipazione, l'aspirante membro è tenuto ad accettare integralmente il contenuto dello Statuto della Fondazione, del presente Regolamento nonché di tutte le altre deliberazioni adottate dagli organi della Fondazione stessa. Dovrà, inoltre, impegnarsi a contribuire al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione nelle misure determinate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, accettando contestualmente l'obbligo di pagamento della quota di iscrizione annuale.

Nel caso di appartenenza ai Sottogruppi 1, 2 e 3 la quota di iscrizione annuale da versare al Fondo di Gestione può essere sostituita integralmente dalla messa a disposizione di beni o servizi equivalenti al valore deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo membro dovrà provvedere al versamento della quota di adesione entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alla Fondazione, formalmente recapitata dal Presidente della Fondazione stessa, pena l'automatico decadimento della domanda di ammissione.

L'Assemblea dei Partecipanti (nel caso di membri Fondatori) o il Consiglio di Amministrazione (nel caso di membri Partecipanti), nella prima riunione utile, deliberano sulle richieste di adesione e partecipazione pervenute, a proprio insindacabile giudizio, senza alcuna possibilità di ricorso, impugnazione o contestazione.

Le decisioni sulle istanze di ammissione vengono comunicate al richiedente dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata A/R o PEC e la Fondazione, ad avvenuto perfezionamento della procedura, provvede ad inserire e a tenere aggiornato il Registro dei membri Fondatori e Partecipanti.

Diritti ed obblighi del nuovo membro maturano contestualmente alla positiva deliberazione di ammissione espressa dall'Assemblea dei Partecipanti (nel caso di membri Fondatori) o dal Consiglio di Amministrazione (nel caso di membri Partecipanti) e non sono in nessun caso retroattivi.

Eventuali variazioni ai dati forniti inizialmente dovranno essere comunicate a cura di ogni singolo membro.

ART. 1.3 MODALITA' DI CONTRIBUZIONE AL FONDO DI GESTIONE

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1.2 relativamente alle contribuzioni dei nuovi membri, la quota di iscrizione annuale andrà corrisposta nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo a quello di riferimento, indipendentemente da quando è stata versata la quota di adesione. Ciò per consentire una corretta programmazione economica per l'anno successivo.

Il relativo importo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e dettagliato nell'art. 1.4.

La mancata corresponsione della quota di iscrizione annuale al Fondo di gestione entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo a quello di riferimento costituirà condizione sufficiente a procedere secondo quanto previsto dall'art. 1.5 del presente Regolamento.

ART. 1.4 QUOTE DI ADESIONE E DI ISCRIZIONE ANNUALE

SOCI FONDATORI

- Sottogruppi 1, 2 e 3
 - Quota di adesione:
 - €1.000 **una tantum** da versare al Fondo di Dotazione della Fondazione
 - Quota di iscrizione annuale:
 - €500 **annuali** in beni e/o servizi **oppure** somma corrispondente in denaro (Fondo Gestione)
- Sottogruppi 4 -> 8

- Quota di adesione, **€11.000** così suddivisi:
 - €1.000 **una tantum** da versare al Fondo di Dotazione della Fondazione
 - €10.000 **una tantum** da versare al Fondo di Gestione della Fondazione
- Quota di iscrizione annuale, **€3.500** così suddivisi:
 - €2.000 **annuali** da versare al Fondo di Gestione della Fondazione
 - €1.500 **annuali** in beni e/o servizi **oppure** somma corrispondente in denaro (Fondo Gestione)

SOCI PARTECIPANTI

- Sottogruppi 1, 2 e 3
 - Quota di adesione:
 - €500 **una tantum** da versare al Fondo di Dotazione della Fondazione
 - Quota di iscrizione annuale:
 - €500 **annuali** in beni e/o servizi **oppure** somma corrispondente in denaro (Fondo Gestione)
- Sottogruppi 4 -> 8
 - Quota di adesione, **€2.000** così suddivisi:
 - €500 **una tantum** da versare al Fondo di Dotazione della Fondazione
 - €1.500 **una tantum** da versare al Fondo di Gestione della Fondazione
 - Quota di iscrizione annuale, **€2.000** così suddivisi:
 - €500 **annuali** da versare al Fondo di Gestione della Fondazione
 - €1.500 **annuali** in beni e/o servizi **oppure** somma corrispondente in denaro (Fondo Gestione)

Eventuali variazioni delle quote contributive saranno decise e approvate in sede di Consiglio e successivamente comunicate, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, a tutti i membri.

La Fondazione si riserva il diritto di valutare non solo la corrispondenza del valore economico dei beni e/o servizi offerti rispetto a quanto richiesto, ma anche la loro effettiva utilità in relazione alle necessità operative e agli obiettivi strategici della Fondazione. Qualora, a seguito di tale verifica, i beni e/o servizi conferiti non risultassero adeguati a tali criteri, l'aspirante membro/il membro della Fondazione sarà formalmente invitato a integrare la quota (con ulteriori beni e/o servizi oppure in denaro) entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di mancata integrazione entro il termine indicato, per gli aspiranti membri della Fondazione si riterrà decaduta automaticamente la domanda di ammissione, mentre per i membri della Fondazione si procederà secondo quanto previsto dall'Art. 1.5 del presente Regolamento, che disciplina l'esclusione dei membri inadempienti. Il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione del membro per inadempimento, riservandosi altresì di trattenere eventuali importi già versati come parziale compensazione per il mancato adempimento. La decisione finale spetterà all'Assemblea dei Partecipanti, che delibererà con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, come previsto dalle procedure interne.

Le quote di iscrizione annuali versate sotto forma di beni e/o servizi dovranno essere presentate alla Fondazione tramite compilazione di apposito modulo entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, per consentire le opportune verifiche e la ricezione di eventuali integrazioni entro il 31 ottobre.

Al termine dell'anno successivo a quello di presentazione della quota di iscrizione annuale sotto forma di beni e/o servizi, l'eventuale mancato versamento della stessa costituirà condizione sufficiente a procedere secondo quanto previsto dall'art. 1.5 del presente Regolamento.

ART. 1.5 ESCLUSIONE E RECESSO

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione dei Fondatori e/o Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Regolamento;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione e con la Fondazione stessa;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- d) trasformazione, fusione e scissione;
- e) modifica essenziale dell'oggetto dell'attività.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In relazione a quanto previsto dal comma precedente dovrà, se necessario, essere reintegrato il nucleo dei fondatori per rispettare lo standard organizzativo minimo definito dall'art. 4 della Legge 15 luglio 2022, n. 99.

Le decisioni relative all'esclusione di Soci Fondatori e/o Partecipanti vengono comunicate formalmente all'interessato dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata A/R o PEC e la Fondazione, ad avvenuto perfezionamento della procedura, provvede a tenere aggiornato il Registro dei membri Fondatori e Partecipanti.

In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita, ma rimarrà a far parte del Fondo di Dotazione della Fondazione. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di Dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

ART. 1.6 MODALITA' DI VARIAZIONE DI CATEGORIA DEI SOCI

Un socio della Fondazione appartenente alla categoria dei Partecipanti può richiedere il passaggio alla categoria dei Fondatori.

Il socio Partecipante che desidera cambiare categoria deve presentare una richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), specificando le motivazioni del cambiamento; una volta esaminata la richiesta, il Consiglio di Amministrazione la sottopone all'Assemblea dei Partecipanti, che delibera l'approvazione o il rifiuto a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

L'esito della delibera viene comunicato formalmente all'interessato dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata A/R o PEC e la Fondazione, ad avvenuto perfezionamento della procedura, provvede a tenere aggiornato il Registro dei membri Fondatori e Partecipanti.

Il socio che diventa Fondatore acquisisce i diritti e i doveri propri di tale categoria.

ART. 1.7 STATUS DI "OSSERVATORE"

Possono ottenere lo status di "Osservatore" soggetti esterni, persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, enti pubblici o privati anche non riconosciuti, agenzie, società di persone, che, pur non essendo Soci della Fondazione, manifestano un interesse rilevante a partecipare alle attività dell'Assemblea dei Partecipanti in qualità di "sostenitori" della Fondazione. Gli Osservatori possono assistere alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto e senza poteri deliberativi, contribuendo al dialogo e alla promozione delle finalità della Fondazione.

La richiesta per ottenere lo status di Osservatore deve essere presentata alla Fondazione mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). La domanda dovrà contenere le informazioni necessarie per valutare la compatibilità degli interessi del richiedente con la missione e gli scopi della Fondazione.

L'Assemblea dei Partecipanti valuta e delibera a maggioranza assoluta dei presenti in merito all'accoglimento delle richieste di adesione con lo status di "Osservatore". Tale decisione è insindacabile e deve essere comunicata formalmente al richiedente tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) dal Presidente della Fondazione.

ART. 2 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei conti.

ART. 2.1 ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

NORME GENERALI

L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.

Nell'assemblea dei partecipanti:

- ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;
- ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori.

Nell'ipotesi in cui il numero di Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri Partecipanti compete un diritto di voto determinato in misura proporzionale rispetto al limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori. Pertanto, nel caso di specie, posto che:

V = diritto di voto spettante ad ogni membro Partecipante

F = numero dei membri Fondatori

P = numero dei membri Partecipanti

Il diritto di voto assegnato a ciascun membro Partecipante sarà calcolato come segue:

$V = (F \times 1/3) / P$.

I Soci con lo status di "Osservatore" partecipano alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dallo Statuto e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 dello Statuto;
- b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- g) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;
- h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;
- i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è a titolo gratuito.

RIUNIONI E REGOLE DI PARTECIPAZIONE

Il Presidente della Fondazione presiede le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno. Ogni membro dell'Assemblea dei Partecipanti può chiedere per iscritto al Presidente che venga indetta una riunione adducendone i motivi.

Le riunioni sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo invito da inviarsi tramite servizio postale, fax, e-mail o consegna *brevi manu*.

In caso di presenza di tutti i Soci la riunione ha luogo validamente anche in assenza di convocazione, in tal caso la riunione ha luogo validamente anche in difetto dei termini sopra indicati.

In tale ipotesi ciascun rappresentante del membro ha facoltà di opporsi alla discussione di determinate materie poste all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Ogni Socio esprime un proprio delegato incaricato di partecipare alle riunioni dell'Assemblea; in assenza di tale delega, è membro delegato di diritto il Legale Rappresentante del soggetto socio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono partecipare su invito del Presidente alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, senza diritto di voto.

Il revisore dei conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

Il Presidente può invitare a partecipare all'Assemblea dei Partecipanti soggetti terzi qualora gli stessi possano fornire un contributo ai lavori.

QUORUM

Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

La discussione e la decisione su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno possono avvenire soltanto con l'adesione e con il consenso di tutti i membri dell'Assemblea dei Partecipanti.

In caso di conflitto di interessi, il membro in questione dell'Assemblea di Partecipazione si astiene. Lo stesso può essere presente al dibattito sulla materia. Il membro in conflitto di interessi è comunque conteggiato ai fini del computo del quorum costitutivo. Per conflitto di interessi si intendono le situazioni in cui esistono particolari interessi diretti, anche non economici.

MODALITA' DI VOTO

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti avvengono con voto palese.

VERBALE DELLE RIUNIONI

Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene di volta in volta nominato anche tra soggetti che non siano membri dell'Assemblea.

I verbali vengono conservati in apposito Registro cartaceo presso la Sede legale della Fondazione.

ART. 2.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NORME GENERALI

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri, incluso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;
- b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e ne delibera la revoca;
- c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;
- d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;
- f) approva lo schema di Regolamento di Gestione e di Funzionamento della Fondazione;
- g) propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

h) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate alle lettere a), c), d), e) e g).

Il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni si avvale dello staff tecnico della Fondazione.

L'incarico di Consigliere è a titolo gratuito e sono rimborsabili solo le spese sostenute per attività coerenti con le finalità della Fondazione e debitamente documentate dai titolari di cariche sociali in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

RIUNIONI E REGOLE DI PARTECIPAZIONE

Il Presidente della Fondazione presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Consigliere più anziano per nomina o quello anagraficamente più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno. Ogni Consigliere può chiedere per iscritto al Presidente che venga indetta una riunione adducendone i motivi.

Le riunioni sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo invito da inviarsi tramite servizio postale, fax, e-mail o consegna *brevi manu*.

In caso di presenza di tutti i Consiglieri la riunione ha luogo validamente anche in assenza di convocazione, in tal caso la riunione ha luogo validamente anche in difetto dei termini sopra indicati.

In tale ipotesi ciascun Consigliere ha facoltà di opporsi alla discussione di determinate materie poste all'ordine del giorno del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

La carica di Consigliere è nominativa e non è delegabile.

Il Revisore dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

QUORUM

Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

MODALITA' DI VOTO

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione avvengono con voto palese.

VERBALE DELLE RIUNIONI

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene di volta in volta nominato anche tra soggetti che non siano Consiglieri.

I verbali vengono conservati in apposito Registro cartaceo presso la Sede legale della Fondazione.

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri decadono in caso di gravi inadempienze ai propri uffici, negligenza, ritardi e/o omissione nello svolgimento delle proprie funzioni di Consigliere, mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La valutazione di tali inadempienze è demandata all'Assemblea di Partecipazione.

La decadenza è pronunciata dall'Assemblea di Partecipazione non appena esso acquisisca conoscenza delle condizioni che la rendono necessaria.

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Il Consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti tramite raccomandata A/R, fax o Pec.

SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venissero a mancare uno o più membri della Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.

ART. 2.3 PRESIDENTE

NORME GENERALI

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

L'incarico di Presidente è a titolo gratuito e sono rimborsabili solo le spese sostenute per attività coerenti con le finalità della Fondazione e debitamente documentate dai titolari di cariche sociali in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 2.4 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

NORME GENERALI

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'ITS Prime secondo la normativa vigente in materia.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Il dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, anche tra soggetti che non siano componenti dell'organo, e su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi.

Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, qualora sia eletto tra soggetti che non siano componenti dell'organo, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

RIUNIONI E REGOLE DI PARTECIPAZIONE

Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce su convocazione del Coordinatore della Fondazione o di chi da esso delegato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo invito da inviarsi tramite servizio postale, fax o e-mail o consegna *brevi manu*.

In caso di presenza di tutti i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico la riunione ha luogo validamente anche in difetto dei termini sopra indicati.

In tale ipotesi ciascun componente del Comitato ha facoltà di opporsi alla discussione di determinate materie poste all'ordine del giorno.

La discussione e la decisione su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno possono avvenire soltanto con l'adesione e con il consenso di tutti i componenti del Comitato.

Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, i Referenti didattici dei corsi o altri soggetti terzi appositamente invitati.

La carica di componente del Comitato è nominativa e non è delegabile.

QUORUM

Le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico non prevedono quorum costitutivo.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

MODALITA' DI VOTO

Le deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico avvengono con voto palese.

VERBALE DELLE RIUNIONI

Delle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Coordinatore della Fondazione e dal Segretario che viene di volta in volta nominato anche tra soggetti che non siano componenti del Comitato.

I verbali vengono conservati in apposito Registro cartaceo presso la Sede legale della Fondazione.

DECADENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

I componenti del Comitato decadono in caso di gravi inadempienze ai propri uffici, negligenza, ritardi e/o omissioni nello svolgimento delle proprie funzioni di componente del Comitato, mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato. La valutazione di tali inadempienze è demandata al Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria.

DIMISSIONI DEI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il componente del Comitato Tecnico-Scientifico che intende dimettersi dalla carica, deve presentare al Presidente della Fondazione una comunicazione scritta tramite raccomandata A/R, fax o Pec.

Il Presidente comunica le dimissioni al Consiglio di Amministrazione, affinché proceda alla nomina di un nuovo componente.

ART. 2.5 REVISORE DEI CONTI

NORME GENERALI

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato.

Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

ART. 3 – FUNZIONI OPERATIVE

Per l'espletamento delle attività operative, la Fondazione è organizzata nelle seguenti funzioni:

- a) Direzione e Coordinamento;
- b) Didattica;
 - 1) Referenti didattici;
 - 2) Tutor.

- c) Comunicazione e Orientamento;
 - 1) Referente comunicazione e orientamento;
 - 2) Orientatori.
- d) Amministrazione, Controllo di Gestione, Finanza e Rendicontazione
 - 1) Referente amministrativa;
 - 2) Referente rendicontazione, finanza e controllo.
- e) Reparto tecnico;
 - 1) Referente tecnico;
 - 2) Tecnici di laboratorio.
- f) Governance;
- g) Segreteria.

ART. 4 – LOGO E NOME DELLA FONDAZIONE

Le cariche della Fondazione sono abilitate all'utilizzo del logo su biglietti da visita, carta intestata, siti web appositamente predisposti dalla Fondazione.

ART. 5 – SEDE

La sede legale della Fondazione è stabilita in via Panciatichi n. 29 - Firenze.

Le sedi didattiche verranno individuate a seconda delle esigenze di programmazione didattica.

I documenti associativi, il Registro elettronico dei membri (Fondatori, Partecipanti e Osservatori), i Verbali delle riunioni degli organi, la documentazione relativa ai rimborsi spese, le fatture intestate alla Fondazione relative all'anno in corso ed a quelli precedenti, i bilanci e tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia fiscale e tributaria, verranno conservati presso la Sede legale della Fondazione.

ART. 6 – CONTI CORRENTI DELLA FONDAZIONE

Il pagamento delle quote annuali di partecipazione, le donazioni liberali da chiunque effettuate, per ogni tipo di conferimento indipendentemente dal suo ammontare, devono essere effettuati sui conti correnti bancari intestati alla Fondazione.

ART. 7 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione potrà, con idonea delibera da assumersi a maggioranza assoluta dei presenti, modificare, integrare, sostituire in tutto o in parte il presente Regolamento di Gestione e di Funzionamento.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Registro dei membri Fondatori e Partecipanti verrà conservato presso la sede della Fondazione in ossequio alle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali.

Il titolare del trattamento è la Fondazione nella persona del Legale rappresentante Presidente.

I dati personali dei membri saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terzi in alcun caso, con l'unica eccezione e su richiesta da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza per le finalità previste dalla Legge e dall'ordine pubblico. Per qualsiasi iniziativa specifica che richieda da parte dei membri un'autorizzazione riguardante il trattamento dei propri dati personali, ivi compresa l'immagine (per videoregistrazioni, fotografie, ecc.), il consenso verrà chiesto all'interessato che dovrà eventualmente sottoscrivere apposito modulo precompilato.

ART. 9 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ai membri è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.

Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività della Fondazione e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E RINVIO

Il presente Regolamento di Gestione e di Funzionamento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto della Fondazione entra immediatamente in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto e le normative, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.

Firenze, 09 maggio 2025